

Bullismo e Cyberbullismo

Sanzioni penali ed esigenze educative

Claudio De Angelis

già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

CNR 22 febbraio 2017

Parole antiche

Zingarelli, 2000:

Bullo o bulo (etimologia incerta , 1547):
giovane prepotente, bellimbusto, teppista; chi
si mette in mostra con spavalderia

Parole nuove

Zingarelli , 2000:

Bullismo: (da *bull* (*o*) con il suff. *ismo* , 1958) :
comportamento , atteggiamento da bullo.

Parole del futuro

- Proposta di legge n. 1261/B , approvata con modifiche in seconda lettura dal Senato della Repubblica il 31 gennaio 2017 e trasmessa alla Camera dei Deputati il 3 febbraio 2017 :
- Cyberbullismo (*termine coniato dall'educatore canadese Bill Belsey nel 2002*): qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Dietro le parole, quindi, un fenomeno vecchio quanto il mondo, con la sola recentissima “variante” del cyberbullismo: se la rete, spazio privilegiato dai giovanissimi, è luogo di interconnessione e di interscambio tra i ragazzi, che in essa intrecciano rapporti personali, anche nella rete possono essere posti in essere atti di bullismo, che, per la loro negatività, richiedono da un lato sanzioni penali ma dall’altro, soprattutto, interventi educativi

L'opinione pubblica e , conseguentemente, la politica, si sono "impossessati" del problema: ma le condotte adolescenziali e giovanili assimilabili alla categoria del bullismo sono talmente variegata e differenziate che la categoria e la parola (quest'ultima peraltro prepotentemente di moda) non sono di aiuto più di tanto all'analisi giuridica del più ampio fenomeno della criminalità minorile, del quale il bullismo costituisce solo una variante, sia pure fra le più preoccupanti per i genitori, la scuola, i servizi sociali, le forze dell'ordine e la magistratura.

- L'analisi del fenomeno appartiene alle singole scienze umane, soprattutto la psicologia e la sociologia: quanto al diritto, esso regola e sanziona sotto vari profili le condotte, i fatti e le situazioni che al bullismo possono essere ricondotti, trattandosi di azioni ed eventi che, presentando di norma il carattere dell'antigiuridicità, con conseguenze penali o disciplinari, richiedono spesso interventi civilistici ed educativi sui minori e sulle famiglie

Il bullismo, in quanto fenomeno soprattutto minorile, che coinvolge l'autore degli atti di sopraffazione(soggetto dominante) e la vittima (soggetto debole), può e deve essere inserito nel più ampio sistema giuridico della protezione dei minori (vittime, ma anche autori), che si articola in una fondamentale *summa divisio* tra le categorie concettuali e giuridiche del *bene facere* (la tutela degli interessi da parte dei servizi socio-sanitari) e dello *ius dicere* (la tutela dei diritti davanti al giudice)

Gli interventi sussumibili nelle due citate categorie si muovono nell'ottica e secondo le finalità fissate da alcuni fondamentali principi del diritto minorile e della famiglia, sanciti dalla nostra Costituzione e dai documenti internazionali, tutti vincolanti per il legislatore ordinario.

Costituzione , Parte I, Titolo II (Rapporti etico-sociali)

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia *nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*

Art. 30: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed *educare i figli*, anche se nati fuori dal matrimonio nei casi di *incapacità dei genitori* la legge provvede a che siano assolti i loro compiti .

Art. 31: La Repubblica protegge la maternità, *l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*

Art. 33: La Repubblica detta le norme generali *sull'istruzione*

Art. 34: *La scuola è aperta a tutti*

Principali documenti internazionali

- 1959: *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* approvata dalla Nazioni Unite : raccomandazioni a genitori, governi e autorità in materia di non discriminazione, protezione speciale dei minori e diritto all'educazione
- 1989: *Convenzione sui diritti dell'infanzia* approvata dalle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con la legge n. 179 del 1991, che ha riconosciuto definitivamente e pattiziamente che il minore è titolare di numerosi diritti della personalità ,in primo luogo il diritto all'educazione, connesso alla responsabilità genitoriale, che deve svilupparsi in vari diritti e doveri specifici, tutti riconducibili alla finalità essenziale di *assicurare al fanciullo lo sviluppo armonioso e completo della sua persona*

Altri documenti internazionali

- 1985: *Regole di Pechino* sulla procedura penale minorile
- 1996: *Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, sull'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari, sottoscritta a Strasburgo e ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2003
- 2001: *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*, fatta a Budapest e ratificata dall'Italia con legge n. 48 del 2008
- 2007: *Convenzione Europea di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori*, ratificata dall'Italia con la legge n. 172 del 2012
- 2010: *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa* (childfriendly justice)

Principali leggi ordinarie

- Nel settore civile il codice civile, con le recenti modifiche in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, e la legge 4 maggio 1983 n. 184, sull'adozione e l'affidamento di minori
- Nel settore penale i codici penali e di procedura penale e il DPR n. 448 del 1988, sul processo penale a carico di imputati minorenni
- Nel settore amministrativo-rieducativo il RDL n. 1404 del 1934 (art. 25), sulle misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

La risposta penale

La risposta penale ai reati commessi dai minorenni e quindi anche agli atti di bullismo e cyberbullismo riconducibili a fattispecie criminose si caratterizza per le sue particolari peculiarità, a partire da quelle dell'organo giudicante, il Tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, giudice specializzato appartenente alla magistratura ordinaria, la cui composizione collegiale è mista (due magistrati di carriera togati e due componenti onorari scelti fra gli esperti di scienze umane, quali la psicologia, la pedagogia, la psichiatria ecc.) .

Oltre alla competenza penale in ordine ai reati commessi dai minori degli anni diciotto, la legge attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza civile (controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale) e la competenza amministrativa – rieducativa (interventi sui minori di irregolare condotta, a prescindere dalla commissione di reti)

Il procedimento penale minorile è disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, contestualmente al nuovo codice di procedura penale (c.d. codice Vassalli) , ed ha sancito il diritto del minore ad avere un proprio processo, che si muove lungo due linee fondamentali, quella della necessaria sanzione dei comportamenti devianti e quella delle esigenze educative, che devono essere armonizzate

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico sociali delle decisioni (art. 1 del D.P.R. n.448 del 1988).

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni (art. 97 del codice penale).

L'infraquattordicenne non è imputabile e, pertanto il necessario epilogo di tutti i procedimenti che lo riguardano è la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (art. 26 D.P.R. n. 448 del 1988).

La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, che presuppone l'accertamento della responsabilità del minore, può comportare nei casi più gravi l'applicazione nei suoi confronti delle misure di sicurezza della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario (art. 224 del codice penale), ed è destinata in ogni caso ad essere iscritta, sia pure temporaneamente, nel casellario giudiziale.

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita (art. 98 c.p.).

Il giudice deve effettuare l'accertamento caso per caso e la legge non pone alcuna presunzione, né di imputabilità, né di non imputabilità.

Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, rispetto al proscioglimento ai sensi dell'art. 98 c.p., la categoria *dell'immaturità*.

La giurisprudenza di legittimità individua la capacità di intendere nella capacità del minorenne di rendersi conto, anche a livello astratto, del disvalore sociale del fatto , mentre la capacità di volere consiste per la Cassazione nella capacità di determinarsi liberamente rispetto alla commissione del fatto stesso.

- Gli istituti educativi ed indulgenziali del processo penale minorile sono :
- Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.)
- La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 del DPR n. 488 del 1988)
- La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 del DPR n. 448 del 1988), che prevede l'affidamento del minore ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia per le attività di riparazione , conciliazione e mediazione e la dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo delle stesse.

Il processo penale minorile è, prima ancora che processo del fatto, *processo della persona*.

Mentre per gli adulti esiste addirittura il divieto di accertamenti sulla personalità al di fuori dell'indagine sull'eventuale vizio di mente (art. 220, 2° co. c.p.p.), principio cardine del minorile è quello che prescrive gli accertamenti sulla personalità del minore (a mente dell'art. 9 del D.P.R. n. 448 del 1988 *il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili*).

L'assistenza affettiva e psicologica del minore è inoltre garantita dalla costante presenza nel processo dei genitori e dei servizi sociali del Ministero della Giustizia.

Alle importanti finalità endoprocedurali, strettamente collegate alla pronuncia penale, si aggiungono altresì finalità parapenali, da iscriversi nel paradigma della “presa in carico” e della protezione del minore, con la possibile apertura di un procedimento civile nel suo interesse: *al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore abita abitualmente dimora dall’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale (art. 4 D.P.R. n. 448 del 1988).*

I principali procedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni sono la procedura di adottabilità nei casi di abbandono del minore (Legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni) e le procedure di decadenza e di limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333 e 336 c.c. come modificati dalla recente normativa in materia di filiazione).

- Nel processo penale minorile le misure precautelari (arresto e fermo) e le misure cautelari sono sempre facoltative e sono consentiti solo per reati gravi, specificamente individuati dalla legge.

Misure cautelari per i minorenni

- Le misure cautelari previste per i minorenni sono:
- La *custodia cautelare* , che è consentita (al pari dell'arresto e, entro determinati limiti, del fermo) per i delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni e per alcuni altri reati specificamente individuati, fra i quali la violenza sessuale, i furti di maggiore gravità, la rapina, l'estorsione e i più gravi delitti in materia di armi e stupefacenti;
- Il *collocamento in comunità* , la *permanenza in casa* e le *prescrizioni*, tutte consentite per i delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il reato di atti persecutori (c.d. stalking - art. 612 bis c.p.)

Il nuovo reato, introdotto nel codice penale nel 2009, è quello che più si avvicina al parametro del bullismo : sono punite con la reclusione da sei mesi a cinque anni le condotte reiterate, minacciose e moleste tali da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari o costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso *attraverso strumenti informatici o telematici* ; è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso *a danno di un minore*, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela, da proporsi entro sei mesi, ma *si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un disabile* o è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; l'eventuale remissione della querela può aver luogo solo davanti al giudice e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate gravi quali quelle poste in essere con armi, da più persone, con scritto anonimo ecc.

Nei confronti del minore autore del reato non può essere applicata la custodia cautelare; le altre misure cautelari (collocamento in comunità, permanenza in casa e prescrizioni) sono applicabili solo alle ipotesi aggravate.

Altri reati riconducibili alle figure del bullismo e del cyberbullismo

- Sostituzione di persona , ivi compreso il c.d. furto d'identità in rete(art. 494 c.p.)
- Percosse (art. 581 c.p.)
- Lesioni (art. 582 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)
- Sequestro di persona (art. 605 c.p.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis c. p.)
- Adescamento di minorenni (c.d. grooming – art. 609 undecies c.p.).
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Minaccia (art. 612 c.p.)
- Furto (art. 624 c.p.)
- Rapina (art. 628 c.p.)
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Misure precautelari e cautelari consentite

- L'arresto, il fermo (entro determinati limiti stabiliti dalla legge) e la custodia cautelare sono consentiti solo per la pornografia minorile, il sequestro di persona in danno di minore, la violenza sessuale, le ipotesi più gravi di furto aggravato, la rapina e l'estorsione.
- Le altre misure cautelari sono consentite sono per le lesioni aggravate (es. malattia superiore ai quaranta giorni), la pornografia virtuale e la minaccia aggravata (es. con armi o da più persone)
- Gli altri reati non consentono l'applicazione di alcuna misura

Sequestro di dati informatici

- In materia di cyberbullismo particolari modalità sono previste dall'art. 254 bis c.p.p. per il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, che può aver luogo anche con l'acquisizione mediante copia dei dati stessi, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi .

- La molteplicità e la varietà delle condotte e dei reati riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo inducono a ritenere che si tratta di una categoria giuridica di notevole ampiezza, che ha per comune denominatore unicamente la giovane età dei protagonisti e la dinamica della sopraffazione nei confronti di coetanei deboli.

- Gli strumenti di contrasto non possono pertanto essere limitati all'intervento penale, sia pure con le peculiarità del procedimento penale minorile, che privilegia gli aspetti educativi e di recupero.

La risposta civilistica e la risposta amministrativa

- Nel settore giudiziario possono essere attivati, davanti al Tribunale per i minorenni, anche il procedimento civile e il procedimento amministrativo.
- Il primo (art. 330 e segg. c. c.), nel caso di carenze educative all'interno della famiglia, consiste nell'avvio di una procedura nei confronti dei genitori (del bullo, ma, se del caso degli altri protagonisti della vicenda) per il controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, in vista di eventuali provvedimenti di decadenza o di limitazione della stessa e comunque per una presa in carico del minore e della famiglia ,con la collaborazione dei servizi sociali
- Il secondo (art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 1934) prevede per i minori che diano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, a prescindere dalla commissione di reati, interventi di rieducazione che il giudice affida alle strutture e ai servizi della giustizia minorile.

L' emergenza educativa

- La preoccupante diffusione del fenomeno del bullismo e, in particolare, del cyberbullismo, le cui potenzialità negative sono purtroppo all'ordine del giorno, rende tuttavia urgente una rivisitazione degli interventi educativi e delle attività di prevenzione.
- A partire, naturalmente, dalla scuola, il principale teatro del preoccupante fenomeno: tutte le iniziative di contrasto sono in primo luogo incentrate sugli interventi nell'ambito scolastico (ivi compresi quelli disciplinari), la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e tutte le iniziative di educazione alla legalità, anche con la partecipazione di rappresentanti di forze dell'ordine (in primo luogo la Polizia Postale), da tempo efficacemente sperimentata.

- Il reato minorile, il bullismo, sono quasi sempre il sintomo di un malessere o di una criticità familiare: per tale ragione sono essenziali anche gli interventi sulle famiglie, con politiche educative, promozionali e di sostegno, anche economico, che passano attraverso il necessario potenziamento dei servizi socio-sanitari degli enti locali, organi fondamentali di supporto e di aiuto per la crescita equilibrata dei minori.

La proposta di legge n. 1261-B approvata con modifiche dal Senato il 31 gennaio 2017

- La proposta, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo, prevede le modalità con le quali il minore – vittima ultraquattordicenne e i genitori possono inoltrare l'istanza di oscuramento, di rimozione o di blocco dei dati diffusi nella rete internet, l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per un piano di azione integrato, l'adozione di linee di orientamento e organizzative nell'ambito delle scuole, ivi compreso l'obbligo dei dirigenti scolastici di informare tempestivamente i genitori delle vittime di atti di cyberbullismo, l'introduzione di una particolare figura di ammonimento preventivo da parte del Questore dei minorenni autori degli atti stessi.

- La grave emergenza educativa di cui occorre prendere coscienza di fronte al fenomeno del bullismo in tutte le sue forme e alle innegabili disattenzioni degli adulti deve essere affrontata con un impegnativo lavoro di rete, cui tutti, cittadini e istituzioni, dobbiamo partecipare con consapevolezza e determinazione.